



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 343 DEL 22/02/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 45 del 22/02/2023

OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE ED ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU) – PERSONALE DEL COMPARTO – ANNO 2023. DETERMINAZIONI.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 22/02/2023

Il Responsabile del procedimento
RUGGIERO FRANCESCA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 45 DEL 22/02/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 22/02/2023

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in *GU n.295 del 19/12/2022*) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (in *GU n. 303 del 29.12.2022*), il quale prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Premesso:

che l'art. 56 del CCNL 14.09.2000 stabilisce che *“i dipendenti degli Enti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione dello stipendio”* e che *“per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell'art. 2*

dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998", ovvero negli accordi quadro ratione temporis vigenti;

che, in attesa della stipula del CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022/2024 e del conseguente accertamento definitivo della rappresentatività, la ripartizione dei permessi sindacali continua a basarsi sui comparti e le aree di contrattazione definiti dai vigenti CCNQ;

che, in particolare, il C.C.N.Q. del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal C.C.N.Q. di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019/2021 sottoscritto in data 19.11.2019, disciplina le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché le altre prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e alla R.S.U.;

che l'art. 2, comma 1, lett. j) del suddetto C.C.N.Q. del 04.02.2017, come innanzi coordinato, chiarisce che per *"organizzazioni sindacali rappresentative"* si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

che, l'art. 28, comma 1, del C.C.N.Q. del 04.12.2017, come sostituito dall'art. 2 del citato C.C.N.Q. del 19.11.2019, dispone che *"il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:*

1) *n. 30 minuti alla RSU;*

2) *n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto dal comma 5";*

che, i successivi commi 4 e 5-bis della medesima previsione contrattuale precisano che tali ultimi permessi *"sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato)"* e che gli stessi *"possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nelle seguenti misure massime:*

- *38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;*

- *57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti";*

che l'art. 40, comma 2, del C.C.N.Q. del 04.12.2017 stabilisce che le disposizioni relative al diritto di assemblea, al diritto di affissione ed ai locali (artt. 4, 5 e 6 del medesimo C.C.N.Q.) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree; di conseguenza, al momento, restano in vigore le disposizioni normative relative a detti istituti dettate dai CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998/2001;

Richiamati:

l'art. 50 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva quadro;

la Circolare del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 5 del 20 agosto 2014 *"Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2004"* nella quale si ribadisce che *"nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell'anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l'amministrazione compenserà l'eccedenza nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero"*;

Dato atto:

che, con nota prot. n. 0016352 del 22.12.2022, l'Aran ha comunicato che, con delibera n. 14 del 19.12.2022, il Collegio di Indirizzo e Controllo della medesima Agenzia *"ha provveduto ad accertare, in via provvisoria, per il triennio 2022-2024, la rappresentatività nei comparti e nelle aree dirigenziali delle Organizzazioni sindacali e relative confederazioni cui le stesse sono affiliate"*, precisando che *"Il carattere provvisorio dell'accertamento di cui trattasi deriva dalla circostanza che, ad oggi, non è stato stipulato il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022-2024. A seguito di tale definizione potrà procedersi all'accertamento definitivo - per il triennio in parola - sulla base dei comparti e delle aree ivi individuati"*;

che, in particolare, relativamente all'accertamento provvisorio della rappresentatività delle OO.SS. del Comparto Funzioni Locali, per il triennio contrattuale 2022/2024, sono state individuate le seguenti organizzazioni rappresentative: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali;

che, inoltre, come chiarito dall'Aran nella suindicata nota prot. n. 0016352 del 22.12.2022, *"per quanto riguarda le agibilità sindacali e la partecipazione alla contrattazione integrativa, continua ad applicarsi - fino a quando non interverranno i nuovi contratti - la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019 e nei vigenti CCNL di comparto o area"*;

Richiamati, per l'effetto:

le previsioni contenute nella *"Guida Operativa Personale dei Comparti: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro. Edizione Marzo 2021"*, secondo cui il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale;

l'art. 11, comma 1, del C.C.N.Q. del 04.12.2017, ai sensi del quale il *"dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato"*;

Dato atto:

che all'Amministrazione compete la verifica del rispetto del limite massimo dei permessi sindacali, spettanti ad ogni organizzazione sindacale rappresentativa;

che l'eventuale eccedenza costituisce un'assenza dal servizio che il dirigente sindacale è tenuto a legittimare attraverso l'utilizzo di permessi diversi da quelli in argomento (permessi brevi, recupero ore eccedenti, ferie, ecc.) e che, al contrario, le ore non utilizzate nell'anno rappresentano un risparmio per l'Amministrazione e non possono essere sommate a quelle dell'anno successivo;

che, ai sensi dell'art. 23 del citato C.C.N.Q. del 04.12.2017, nel caso in cui la RSU o le organizzazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'Amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti;

che il sopracitato art. 11, comma 2, del C.C.N.Q. del 04.12.2017 stabilisce che il contingente dei permessi di spettanza delle RSU, diversamente da quello relativo alle organizzazioni sindacali rappresentative, è dalle prime gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito e che, pertanto, l'Amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore tra i componenti della RSU, la cui distribuzione all'interno è, dunque, operata su decisione dell'Organismo medesimo;

che i permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, essendo equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) al Servizio Risorse Umane e Organizzazione, solo in casi eccezionali, almeno 24 ore prima per il tramite della propria Organizzazione sindacale, per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema informatico GEDAP, attivo sulla piattaforma PERLA PA;

Considerato che occorre procedere alla ricognizione e ripartizione dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e alle R.S.U., per l'anno 2023, ricorrendo, per l'effetto, e per le motivazioni in precedenza riportate, all'applicazione della suddetta Guida Operativa dell'ARAN, nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia;

Dato atto che il personale dipendente, in servizio con rapporto a tempo indeterminato, al 31.12.2022, risulta essere pari a n. 108 unità (esclusi i Dirigenti, il Segretario Generale ed i dipendenti a tempo determinato e/o i dipendenti in posizione di utilizzo condiviso ex art. 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del prefato C.C.N.Q. del 04.12.2017 (come sostituito dal C.C.N.Q. del 19.11.2019), il contingente complessivo dei permessi sindacali è di 6.480 minuti (108 dipendenti x 60 minuti), pari a 108 ore, così ripartito:

- 1) n. 3.240 minuti, pari a 54,00 ore, alla RSU (108 dipendenti x 30 minuti);
- 2) n. 3.240 minuti, pari a 54,00 ore, alle Organizzazioni Sindacali (108 dipendenti x 30 minuti);

Verificato che agli atti d'ufficio risultano le deleghe sindacali come indicate e specificate nella tabella allegata alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante;

Visto il verbale relativo alle elezioni delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022, dal quale si evince il numero dei votanti (83) – di cui n. 83 voti validi – ed il numero dei voti riportati da ciascuna sigla sindacale;

Dato atto che, pertanto, si può calcolare il dato elettorale e la media percentuale tra il dato associativo ed il dato elettorale, determinati come evidenziato nella tabella riportata nel presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. rappresentative, precisando che le ore da suddividersi ammontano complessivamente a 54,00 ore e che, dal momento che tali permessi devono essere attribuiti esclusivamente alle OO.SS. rappresentative nel comparto di riferimento, occorre riproporzionare a 100 il peso di ognuna, al fine di ottenere il grado di rappresentatività delle stesse in sede locale, secondo le modalità innanzi rappresentate;

Richiamato l'art. 11, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017, il quale dispone che l'Ente, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni Organizzazione Sindacale, determinato sulla base del grado di rappresentatività accertato in sede locale, deve detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), risultante dal sito dell'Aran;

Vista la tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute in merito alle quote percentuali utilizzate dalle OO.SS. a livello nazionale in forma cumulata per il triennio 2019/2021, pubblicata sul sito dell'Aran nella sottosezione "*Percentuali permessi cumulati*", ai sensi dell'art. 12, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017;

Verificato che occorre, pertanto, operare la corrispondente detrazione dal monte ore annuo innanzi descritto;

Vista la tabella allegata alla presente determinazione che evidenzia l'effettivo monte ore attribuibile ad ogni organizzazione sindacale rappresentativa in sede locale, agli esiti delle decurtazioni percentuali operate in ragione del citato utilizzo a livello nazionale dei permessi in forma cumulata;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Visti:

i CC.NN.LL. vigenti;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di dare atto che, in conformità alle disposizioni contrattuali in narrativa richiamate, il monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2023, è pari a n. 108 ore così ripartito:
 - n. 54,00 ore per RSU;
 - n. 33 ore e 48 minuti per le OO.SS, ripartito secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, come risultante anche per effetto delle riduzioni percentuali di cui all'art. 11, comma 3, del CCNQ del 04.12.2017;
- 2) di precisare che il contingente dei permessi di spettanza delle RSU sarà gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito e che i permessi saranno usufruiti dai componenti delle stesse;
- 3) di dare atto:
 - che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del C.C.N.Q. del 04.12.2017, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale in materia, ai sensi dell'art. 56 CCNL 14.09.2000, i dipendenti hanno diritto al partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 12 ore annue *pro capite*, senza decurtazione della retribuzione;
 - che i permessi sindacali son concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i livelli minimi essenziali;
 - che i permessi sindacali retribuiti, essendo equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima della data richiesta) al Servizio Risorse Umane e Organizzazione e, solo in casi eccezionali, almeno 24 ore prima per il tramite della propria Organizzazione sindacale, al fine di consentire la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante il sistema informatico GEDAP, attivo sulla piattaforma PERLA PA;
 - che, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.Q. del 04.12.2017, nel caso in cui le OO.SS. superino il tetto massimo delle ore di permesso sindacale loro spettante, l'Amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti;
 - che nessun dipendente si trova in regime di distacco sindacale;
- 4) di disporre che il Servizio Risorse Umane e Organizzazione provveda al costante monitoraggio del corretto utilizzo dei permessi in oggetto, e a comunicare, con cadenza trimestrale, alle OO.SS. interessate, e sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;

- 5) di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 6) di notificare la presente determinazione alle OO.SS. ed alla RSU.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **758**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 03/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 03/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)